

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

141° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente SPITELLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta» (2938), d'iniziativa dei deputati Petrocelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione della Soprintendenza archeologica del Friuli-Venezia Giulia» (370), d'iniziativa del senatore Beorchia e di altri senatori

«Istituzione della Soprintendenza archeologica della Maremma» (905), d'iniziativa dei senatori Signori e Meraviglia

«Istituzione a Nuoro della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici» (2683), d'iniziativa del senatore Carta e di altri senatori

«Istituzione della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici

di Rieti» (3052), d'iniziativa del senatore Vella e di altri senatori

(Discussione congiunta e sospensione; ripresa della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 8, 9 e <i>passim</i>
ASTORI, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali	20
BEORCHIA (DC)	9
BOMPIANI (DC)	19
GIAGU DEMARTINI (DC)	17
MEZZAPESA (DC), relatore alla Commissione	3, 19
NOCCHI (Com.-PDS)	8
SIGNORI (PSI)	10
VELLA (PSI)	17
VESENTINI (Sin. Ind.)	8

«Modifiche alle leggi 16 marzo 1987, n. 118, e 18 maggio 1967, n. 394, disciplinanti la Scuola archeologica italiana con sede in Atene» (3023), d'iniziativa del senatore Murmura e di altri senatori

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	12, 13, 15
------------------	------------

7^a COMMISSIONE141^o RESOCONTO STEN. (8 gennaio 1992)

ASTORI, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali	Pag. 14
BOMPIANI (DC)	14
DE ROSA (DC), relatore alla Commissione ..	12
RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	14
VESENTINI (Sin. Ind.)	14
«Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari» (3106), d'iniziativa del senatore Manieri e di altri senatori	
(Seguito della discussione e approvazione)	
PRESIDENTE	15

RUBERTI, ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	Pag. 15
«Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma» (3109)	
(Seguito della discussione e approvazione)	
PRESIDENTE	Pag. 16
BOMPIANI (DC), relatore alla Commissione	16
RUBERTI ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica	16

I lavori hanno inizio alle ore 9,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«**Istituzione delle soprintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta**» (2938), d'iniziativa dei deputati Petrocelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«**Istituzione della Soprintendenza archeologica del Friuli-Venezia Giulia**» (370), d'iniziativa del senatore Beorchia e di altri senatori

«**Istituzione della Soprintendenza archeologica della Maremma**» (905), d'iniziativa dei senatori Signori e Meraviglia

«**Istituzione a Nuoro della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici**» (2683), d'iniziativa del senatore Carta e di altri senatori

«**Istituzione della Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Rieti**» (3052), d'iniziativa del senatore Vella e di altri senatori
(Discussione congiunta e sospensione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Istituzione delle soprintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta», d'iniziativa dei deputati Petrocelli, La Penna, D'Aimmo e Vecchiarelli, già approvato dalla Camera dei deputati, «Istituzione della Soprintendenza archeologica del Friuli-Venezia Giulia», d'iniziativa dei senatori Beorchia, Battello e Micolini, «Istituzione della Soprintendenza archeologica della Maremma», d'iniziativa dei senatori Signori e Meraviglia, «Istituzione a Nuoro della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici», d'iniziativa dei senatori Carta, Granelli, Beorchia, Montresori, Patriarca, Abis, Giagu Demartini, Colombo, Berlanda e Fontana Alessandro, e «Istituzione della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Rieti», d'iniziativa dei senatori Vella, Marniga e Agnelli Arduino.

Prego il senatore Mezzapesa di riferire alla Commissione sui disegni di legge.

MEZZAPESA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, i cinque disegni di legge oggi al nostro esame riguardano materie affini. Uno di essi, il n. 2938, relativo alla istituzione delle soprintendenze archivistiche per il Molise e la Valle D'Aosta, è già stato approvato dalla Camera dei deputati il 24 luglio 1991. Con l'istituzione delle soprintendenze archivistiche a Campobasso per il Molise e ad Aosta per la Valle d'Aosta si completa il disegno di una soprintendenza archivistica per ogni regione; disegno, questo, che è stato sempre tenuto in considerazione dal Parlamento e che evidenzia la volontà del legislatore. Un

provvedimento, dunque, che completa l'articolazione e la razionalizzazione di questo tipo di istituti periferici dell'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali.

Per comprendere meglio la razionalità e la necessità del provvedimento, è forse opportuno fare una breve sintesi cronologica del quadro legislativo in materia. Si deve partire dal decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 3 dicembre 1975, relativo alla organizzazione del suddetto Dicastero: all'articolo 30 del decreto si stabiliscono gli organi periferici del Ministero e si fissano il numero e le sedi in base allo *statu quo ante*. Nella fattispecie delle soprintendenze archivistiche, la situazione esistente alla data del decreto del Presidente della Repubblica n. 805 era regolata dalla legge 17 dicembre 1962, n. 1863, recante «delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al regolamento e al personale degli archivi di Stato», che all'articolo 2 stabilisce che deve essere assicurata l'organizzazione di 18 soprintendenze archivistiche con circoscrizione interprovinciale. Non lo si dice espressamente, ma l'intenzione del legislatore è evidente: stabilire l'istituzione di soprintendenze regionali. Tale intenzione viene confermata dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 805 che all'articolo 35 istituisce in ogni capoluogo di regione un comitato regionale per i beni culturali costituito dai capi degli uffici periferici che si trovano nel territorio regionale. Dunque, il territorio regionale è preso a base dello studio dei problemi connessi alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali.

Quando fu varata la legge n. 1863 del 1962, la regione Molise non esisteva ancora; essa fu istituita esattamente un anno dopo, con la legge costituzionale n. 3 del 27 dicembre 1963, ventesima regione della Repubblica italiana. Con questa premessa è stato facile per un gruppo di deputati molisani giustificare il disegno di legge presentato nel febbraio 1988, inteso a sanare la lacuna organica venutasi a creare nella materia relativa alla vigilanza archivistica, anche in presenza di una preziosa documentazione storica esistente nella regione che andava e va recuperata e messa a disposizione dei potenziali fruitori.

Il disegno di legge proponeva l'istituzione di una soprintendenza archivistica autonoma per il Molise, con sede a Campobasso, distaccandola dalla soprintendenza archivistica abruzzese con sede a Pescara. Devo aggiungere che la proposta dei deputati molisani trovava un precedente favorevole in un provvedimento amministrativo assunto dal Ministero per i beni culturali ed ambientali tre anni prima: con decreto del 31 marzo 1985 il Ministro, sia pure in via sperimentale, aveva istituito a Campobasso una sezione staccata della soprintendenza di Pescara. Sicchè il provvedimento legislativo richiesto altro non era che la formalizzazione di uno stato di fatto già riconosciuto dal competente Ministero. Questo precedente, oltre tutto, renderà più facilmente realizzabile in concreto la nuova istituzione: esiste già in Campobasso la sede, esiste personale qualificato attualmente in servizio presso l'Archivio di Stato e la sezione staccata della soprintendenza. Per il funzionamento della nuova soprintendenza non sono previsti quindi maggiori oneri.

Questi sono i motivi per i quali la Commissione cultura della Camera, dopo un breve dibattito, ritenendo unanimemente valide le

ragioni che ne erano alla base, ha approvato la proposta di legge formulata dal gruppo di deputati molisani. Nel corso del dibattito, fu presentato un emendamento volto a istituire ad Aosta una soprintendenza archivistica staccandola da quella del Piemonte con sede a Torino, dal momento che la Valle d'Aosta sarebbe stata l'unica regione ad essere sprovvista di una propria soprintendenza. Così il disegno della regionalizzazione delle istituzioni archivistiche è completato, almeno per quanto riguarda l'iter presso la Camera dei deputati; ora tocca a noi dare un assenso definitivo.

Il disegno di legge n. 2938 si compone di un solo articolo che prevede l'istituzione delle due nuove soprintendenze, aggiornando la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, confermando l'entità delle dotazioni organiche complessive del Ministero e prevedendo alcune norme specifiche per la soprintendenza di Aosta, come la necessità della conoscenza della lingua francese per tutto il personale ai sensi dell'articolo 38 dello Statuto speciale della regione.

Il disegno di legge n. 370 riguarda l'istituzione della soprintendenza archeologica del Friuli-Venezia Giulia. Un fatto sembra innegabile: la realtà archeologica del Friuli-Venezia Giulia per consistenza di monumenti, per ricchezza e valore storico dei reperti, per il ruolo storico-politico che la regione ha svolto per almeno sette secoli, presenta connotazioni che la rendono non meno interessante della realtà archeologica di Ostia antica o di Pompei. Basterebbe la sola Aquileia a consolidare tale opinione; e aggiungiamo Forum Julii (Cividale), ove si trova un importante museo archeologico nazionale, Forum Julium Carnicum (Zuglio), Ibligo (Invillino) e poi Osoppo, Gemona, Torre di Pordenone con le tante vestigia di vita preromana, romana e paleocristiana che formano la croce e delizia di tanti studiosi italiani, e non soltanto italiani.

Ma occorre tener presente anche una considerazione di ordine geografico: il fatto che la regione sia al confine con Austria e Jugoslavia accresce l'esigenza di una particolare valorizzazione del vasto complesso di elementi storico-archeologici, e quindi della creazione di strumenti e strutture operative autonome.

Nel giustificare la loro richiesta, i senatori firmatari del disegno di legge n. 370 si sono appellati inoltre a diversi interventi operati dallo Stato (e poi anche dalla Regione autonoma) per la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico, interventi sia di ordine finanziario che di ordine strutturale. Per quanto concerne i primi, cito ad esempio la legge n. 121 del 1967 concernente «Salvaguardia e valorizzazione delle zone archeologiche di Aquileia e dell'antica via Romea» ed il progetto finalizzato quinquennale del 1982, la cui seconda edizione è stata più volte annunciata in questi ultimi mesi. Quanto ai secondi, basterà ricordare che la competenza degli interventi sul patrimonio archeologico del Friuli, prima affidata alla Soprintendenza alle antichità delle Venezie e di Padova, dal 1945 fu trasferita alla Soprintendenza mista di Trieste cui dal 1981 è stata attribuita la giurisdizione archeologica anche sulle province di Gorizia, Udine e Pordenone. Sono tutti segni della tendenza da parte del Ministero a dare alla tutela e alla valorizzazione dei beni archeologici del Friuli una

gestione autonoma rispetto agli altri settori dei beni culturali. I presentatori del provvedimento si riferiscono a tutte queste motivazioni per chiedere che la tutela dei beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia venga attribuita ad una Soprintendenza autonoma con sede ad Aquileia, distaccandola da quella mista attualmente esistente che ha sede a Trieste.

Per il disegno di legge n. 905, concernente l'istituzione della soprintendenza archeologica della Maremma, valgono, *mutatis mutandis*, le stesse osservazioni che ho fatto a proposito del precedente. I senatori Signori e Meraviglia sostengono una peculiarità assai specifica della realtà archeologica della provincia di Grosseto che merita l'istituzione di una soprintendenza *ad hoc*. La Maremma comprende i territori di quattro capitali etrusche, di centinaia di necropoli classiche, metropoli come Roselle e Vetulonia, cospicue presenze preistoriche dal paleolitico all'età del bronzo e del ferro, eccetera. A dimostrazione della necessità di una razionalizzazione della distribuzione degli istituti periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali in Toscana sta il fatto che la soprintendenza archeologica di Firenze ha suddiviso il territorio della Maremma in 8 zone, assegnando la gestione di ciascuna ad un ispettore. Ma ciò non è stato sufficiente ad eliminare le grandi difficoltà operative, pertanto si chiede l'istituzione di una soprintendenza autonoma, staccandola da quella di Firenze.

Come per gli altri disegni di legge al nostro esame, non mancano le assicurazioni che non ci saranno ulteriori oneri per lo Stato, grazie soprattutto all'opportuno distacco di personale e locali dalla soprintendenza madre; anzi si determinerà un risparmio - così almeno ci viene assicurato - ponendo fine al pendolarismo da una città all'altra.

Il disegno di legge n. 2683 concerne l'istituzione a Nuoro della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici. La richiesta viene giustificata con il fatto che la provincia di Nuoro è assai vasta (oltre 7.000 chilometri quadrati) e comprende una realtà storico-artistico-ambientale di estremo interesse. La presenza creatrice dell'uomo è attestata da numerosissimi segni lungo tutte le fasi storiche dell'isola, dalla prenuragica alla nuragica, dalla fenicia alla punica, romana, bizantina, araba, pisana, spagnola.

La relazione introduttiva al disegno di legge fa una puntuale elencazione delle principali documentazioni e dei più cospicui reperti che testimoniano la fervida ricchezza della vita culturale di questa provincia. E vi si esprime il rammarico che nelle subregioni Barbagia-Mandrolisai e Ogliastra, oltre che nel Sarcidano, la ricerca archeologica non sia stata portata avanti con tutti i mezzi necessari. Infatti, nella relazione introduttiva si rileva: «L'assenza di un complesso organico di interventi nel settore degli scavi non ha consentito di valutare compiutamente la consistenza dell'immenso patrimonio archeologico che sicuramente insiste nel vastissimo territorio della Barbagia». I presentatori sono del parere che «una organica e coordinata serie di interventi potrebbe portare a nuove, affascinanti scoperte archeologiche». E concludono con l'opinione che solo una soprintendenza autonoma per la vasta provincia del Nuorese (staccata da quella di Sassari) potrebbe creare le premesse strutturali per una tale possibilità.

Infine il disegno di legge n. 3052 concerne l'istituzione della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Rieti, con l'esclusione dei beni archeologici. I presentatori ritengono che la Sabina, corrispondente alla circoscrizione territoriale della provincia di Rieti, sia per la vastità del territorio sia per la sua complessa morfologia abbia i requisiti idonei e sufficienti per una soprintendenza autonoma (attualmente ricade sotto la competenza della soprintendenza per il Lazio). Ad avviso dei presentatori, la realtà dei beni culturali e ambientali, architettonici e artistici (un centinaio di castelli medievali, complessi urbani di estremo interesse architettonico, un contesto ambientale di forme varie e bisognoso di un'attenzione peculiare) è tale da richiedere una vigilanza costante e un'opera promozionale intelligente e continua; tutte cose che una soprintendenza *ad hoc* può assicurare e garantire.

Anche per questa nuova istituzione si garantisce che non si determineranno oneri maggiori per lo Stato, anzi si ipotizzano anche in questo caso notevoli economie per la voce «spese di trasferta» per i trasporti del personale fra Roma e Rieti.

Onorevoli colleghi, ritengo che anzitutto si debbano separare le sorti del provvedimento già approvato dalla Camera dei deputati dagli altri d'iniziativa senatoriale, non soltanto per il motivo che esso ha già avuto l'approvazione di un ramo del Parlamento, e che pertanto la sua definitiva approvazione non può essere subordinata ad altri condizionamenti con il rischio - dati l'attuale situazione politica - di essere vanificata, ma anche per motivi di merito e di metodo.

L'istituzione delle soprintendenze archivistiche per le due regioni sinora sfornite è un'esigenza obiettiva di equità e di razionalizzazione dei servizi relativi alla materia. Sicchè, ad esempio, non potrebbe essere eccepita dal Governo - e difatti alla Camera non l'ha opposta - l'obiezione che, dinanzi ad un disegno legislativo generale di riforma del Ministero per i beni culturali ed ambientali, di cui da tempo si va parlando, è meglio rinviare a quel momento la definizione delle circoscrizioni territoriali per gli istituti periferici. Si tratta di un'obiezione che non sarebbe pertinente per le soprintendenze regionali perchè, se vi sarà una riforma in tal senso, come noi tutti auspichiamo, essa troverà tutte le regioni allo stesso palo di partenza in questa materia se noi oggi correggiamo certe disparità.

L'obiezione probabilmente potrà essere fatta per gli altri quattro disegni di legge con cui non vengono avanzate esigenze regionali ma esigenze territoriali di province o di sub-regioni o ancora esigenze settoriali, come quelle archeologiche, che certamente meritano tutta la nostra attenzione ma che, partite da valutazioni peculiari e particolari, hanno bisogno di essere inquadrare in una visione globale e organica della materia.

Nella mia qualità di relatore non posso che proporre l'approvazione subito - non appena pervenuti i necessari pareri - del disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati. Parallelamente si può avviare il dibattito sulle altre proposte che devono avere un loro *iter* parlamentare specifico, e sulle cui motivazioni il relatore non esprime pregiudizialmente parere negativo.

Mi risulta tuttavia che la Commissione affari costituzionali del Senato abbia espresso già un parere negativo in merito a tali proposte; questa rappresenta una ulteriore conferma della fondatezza della mia proposta di separare l'*iter* del disegno di legge n. 2938 da quello dei disegni di legge ad esso abbinati.

Lascio ovviamente al Governo la responsabilità, che non può essere delegata ad altri, di offrirci quegli specifici elementi di valutazione che ci aiutino a deliberare nella migliore direzione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore Mezzapesa per la sua puntuale relazione.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VESENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto esprimere il mio apprezzamento per la relazione del senatore Mezzapesa, precisa e completa. Fra l'altro, accorpate in una stessa relazione cinque disegni di legge può essere giustificato da una affinità tematica dei provvedimenti in esame, ma è compito non semplice. Ciò mi induce ad apprezzare ancor di più il lavoro svolto dal relatore per dare una visione d'insieme dei cinque disegni di legge; tuttavia, affrontati in questo modo, si limita la portata di ciascuno di essi, per cui suggerirei di esaminarli disgiuntamente. Questi sono gli ultimi giorni della legislatura, e sarebbe inopportuno approvare in fretta un «pacchetto» di misure legislative. Ritengo invece che occorra esaminare i vari provvedimenti uno alla volta, facendo una realistica valutazione dei tempi necessari.

Al relatore e al rappresentante del Governo vorrei far presente che i disegni di legge hanno una differente impostazione per quanto riguarda organici e impegni di spesa ed affrontano problematiche diverse. Ad esempio, il disegno di legge n. 2938, già approvato dalla Camera dei deputati, stabilisce solo delle modifiche di tabelle, mentre nel disegno di legge n. 2683 si dice che il Ministro determina con proprio decreto la dotazione organica e le spese necessarie, che si riferiranno ad un determinato capitolo di bilancio. Vorrei dei chiarimenti al riguardo. In particolare il Governo dovrebbe fornire indicazioni in ordine alle conseguenze che possono derivare dalla attuazione di questi disegni di legge nel lungo periodo, sia in termini di personale sia in termini finanziari, anche alla luce delle recenti norme sul pubblico impiego. Nella finanziaria, infatti, si stabilisce che sono bloccate le assunzioni, per cui sarebbe giusto comprendere quali saranno gli effetti delle nostre deliberazioni.

Condivido quanto ha affermato il relatore: nessuno dubita, da un punto di vista culturale, dell'opportunità di questi provvedimenti. Ma allo stesso tempo non possiamo non tener conto delle ristrettezze finanziarie che ci impongono delle scelte di priorità. Ancora una volta quindi non posso che ribadire la mia richiesta di un pronunciamento al riguardo da parte del Governo.

NOCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo innanzitutto osservare che non condivido il metodo politico che ha suggerito la presentazione dei disegni di legge in esame e che risponde a una logica,

che definirei di tipo consociativo, da noi sempre criticata. Fra l'altro, l'esame contemporaneo di questi cinque disegni di legge rappresenta il classico esempio di «sprint» finale prima della conclusione della legislatura. Quante motivazioni, certo, si potrebbero addurre per giustificare la nascita di una soprintendenza nel settore archeologico in molte zone d'Italia! Ma la mia non è una valutazione di merito bensì, come dicevo, una considerazione su un modo di far politica che non appare il migliore.

Al rappresentante del Governo vorrei poi chiedere: quando si discuterà finalmente della riforma organica del Ministero per i beni culturali ed ambientali? I colleghi sanno che il Gruppo comunista ha presentato un disegno di legge sulla riforma complessiva del Dicastero. È un errore credere di risolvere i problemi e attuare il decentramento moltiplicando le soprintendenze senza porre al centro del dibattito la definizione di un nuovo assetto fra il Ministero e le realtà locali. Si pensa forse, così facendo, di anticipare piccoli pezzi della riforma? In realtà tale riforma non si realizzerà fino a quando – lo ribadisco ancora – non avremo una normativa organica, con adeguati stanziamenti finanziari, che definisca i rapporti fra centro e periferia e che consenta di stabilire le responsabilità delle strutture periferiche. Con questi disegni di legge si immagina di realizzare un determinato obiettivo, ma in realtà i problemi esistenti si aggravano.

Un'altra considerazione che vorrei fare è che sono molto scettico sulla dichiarata insussistenza di oneri finanziari aggiuntivi. Non è mai accaduto, nelle situazioni precedenti con le quali ci siamo misurati, che una normativa che organizza e moltiplica le strutture, anche se all'inizio ha affermato la perseguibilità dell'obiettivo del risparmio e della riorganizzazione della spesa, abbia avuto come risultato un costo zero. Sappiamo che i costi aumentano, anche perchè nascono nuovi apparati intorno alle soprintendenze.

Ho l'impressione che a proposito di questi disegni di legge dovremmo svolgere le stesse considerazioni fatte ieri a proposito del costo zero riferito alla legge di riforma delle istituzioni educative all'estero. Potrebbe essere una forzatura, che dal punto di vista retorico può servire per far transitare le leggi ma che in realtà potrebbe dare risultati molto diversi.

Tuttavia, pur con queste perplessità, la nostra valutazione sulle proposte è complessivamente positiva.

PRESIDENTE. Comunico che la 1^a Commissione permanente ha espresso sul disegno di legge n. 905 il seguente parere: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, in quanto appare inopportuno costituire nuove soprintendenze nel momento in cui il Governo si accinge a predisporre una complessiva riforma della materia».

BEORCHIA. Ringrazio il Presidente della Commissione per aver posto all'ordine del giorno disegni di legge d'iniziativa parlamentare e il relatore per la disponibilità offerta, inizialmente favorevole – se ben ricordo – ad un dibattito complessivo sui disegni di legge d'iniziativa parlamentare diversi da quello approvato dalla Camera dei deputati;

ovviamente sta in questo la differenza tra il primo e i rimanenti provvedimenti legislativi.

Non credo che il disegno di legge n. 370, presentato da me e da altri colleghi, possa essere sospettato dal punto di vista della contingenza nella quale ci troviamo, innanzitutto per il numero che ha, perchè risale al 4 agosto 1987, cioè ad un mese di distanza dall'insediamento della X legislatura, e poi perchè ripete esattamente un disegno di legge che avevamo presentato nella precedente legislatura.

Anche per esigenze di tempo non mi soffermo sui motivi che hanno indotto me ed altri colleghi a presentare sia nella IX che nella X legislatura questo provvedimento legislativo. I motivi stanno tutti nella relazione introduttiva e non dubito che i colleghi e il rappresentante del Governo li conoscano. Si tratta di dar vita nel Friuli-Venezia Giulia ad un'autonoma soprintendenza archeologica, liberando l'unica soprintendenza regionale, che è quella di Trieste, da un carico eccessivo di lavoro che ha dovuto affrontare e che tuttora sta affrontando, soprattutto in dipendenza della gestione affidatale di tutta la ricostruzione dei beni culturali e ambientali danneggiati dal terremoto del 1976.

L'opera di ricostruzione dei beni culturali non si è ancora conclusa; mi riferisco al Duomo di Venzone e al Castello di Colloredo di Monte Albano che attendono ancora di essere ricostruiti definitivamente. Quindi, sulla soprintendenza di Trieste si è concentrata una grande mole di lavoro. D'altra parte, il settore dell'archeologia è stato di recente affidato alla soprintendenza di Trieste, sottraendolo a quella di Padova.

In effetti, la mia regione è interessante dal punto di vista archeologico, non soltanto per Aquileia, certamente importante, ma anche per le iniziative in atto in altre parti del territorio regionale. Ho presente i centri archeologici di Julium Carnicum, nel quale recentemente il Ministero ha disposto l'acquisizione di nuove zone e territori di ricerca e nel quale si sta allestendo un museo archeologico. Per quanto riguarda Aquileia, una recente legge dello Stato ha fornito i mezzi finanziari per l'istituzione di un parco archeologico, ma dubito che tutto questo possa essere governato e gestito da una soprintendenza che ha competenze universali su un territorio abbastanza vasto e interessante da ogni punto di vista.

Non mi faccio alcuna illusione sull'esito che avrà l'*iter* del disegno di legge da me presentato insieme ad altri colleghi, ma mi sembra già importante aver incominciato a parlarne in questa legislatura. Se nella prossima legislatura sarò presente, ripeterò questa iniziativa.

SIGNORI. Signor Presidente, comprendo come vi sia un atteggiamento di prevenzione di principio contro tutte le iniziative di questo genere in alcuni colleghi componenti la Commissione, perchè in passato sono stati fatti tanti guasti sia in questo che in altri campi prendendo in considerazione questioni puramente campanilistiche. Mi sembra però del tutto sbagliato fare di ogni erba un fascio.

Il senatore Nocchi intervenendo poc'anzi ha parlato di *sprint* finale. Ebbene, già nella passata legislatura insieme al senatore Meraviglia ho presentato un disegno di legge come quello che oggi è al nostro esame, concernente l'istituzione della soprintendenza archeologica della

Maremma. Quali sono i confini che essa dovrà abbracciare, cioè se comprendere l'Aretino, il Senese e l'Alto Lazio, è un problema che potrà essere affrontato successivamente; ma ora desidero sottolineare come appunto il nostro disegno di legge non faccia assolutamente parte di uno *sprint* finale. Anzi, direi che, non avendolo ancora affrontato, il Parlamento ha dimostrato una certa insensibilità ed inefficienza. Si parla tanto di leghe, di qualunquismo, della sfiducia della gente nelle istituzioni, nel sistema democratico e nella partecipazione attiva alla vita pubblica. Ciò è dovuto anche a questo disinteresse, al fatto che si giudicano queste iniziative come non degne di considerazione. Noto peraltro che in questo campo la sordità delle sedi decisionali si è attenuata a causa di un nuovo interesse rivolto verso questo tipo di iniziative. A questo proposito, rilevo che il parere contrario della 1^a Commissione sul disegno di legge n. 905 è stato espresso più di due anni fa, quando la speranza di una prossima entrata in vigore della legge di riforma organica del Ministero aveva ancora qualche fondamento. È un parere, quindi, datato, che fra l'altro non tiene conto della realtà.

Vorrei ricordare ai colleghi alcuni dati. L'unica soprintendenza archeologica in Toscana ha sede in Firenze; essa è competente per otto zone, con un ispettore per zona. Questa organizzazione ed articolazione non risponde però alle esigenze reali; e a riprova di questo faccio un esempio. In una frazione del comune di Grosseto, che dista dalla città una decina di chilometri, due anni fa un contadino lavorando nel campo con il trattore scoprì dei reperti archeologici. Egli avvertì prontamente la caserma dei carabinieri, i quali a loro volta chiamarono l'ispettore competente per la zona. Ma quando arrivò l'ispettore (come era molto facile immaginare) gran parte dei reperti erano stati portati via, la zona era stata praticamente saccheggata. Come voi sapete, in quell'area ci sono tombaroli di consumata esperienza che si tramandano questo mestiere di padre in figlio.

Ricordo che la provincia di Grosseto - cito dei dati che studiosi della materia hanno elaborato per dimostrare la gravità della situazione - fornisce da sola il 60 per cento del materiale archeologico su cui deve vigilare la soprintendenza di Firenze. Se non prendiamo in seria considerazione le proposte che vengono avanzate per migliorare la situazione, non solo nuociamo alla provincia di Grosseto, ma arreciamo un danno enorme al patrimonio archeologico nazionale. Dobbiamo forse lasciarlo ai tombaroli? La prima Commissione, allora, dovrebbe rendersi conto della situazione reale per riconsiderare il problema in una diversa ottica. Potrei dilungarmi citando le numerose città etrusche, le necropoli, i siti archeologici presenti in questa zona, come Vulci, Populonia, Vetulonia, per non ricordare che le più famose. E non posso non ricordare i tanti scavi avviati e poi abbandonati nei pressi di città etrusche. Alcune tombe sono state addirittura trasformate in stalle per suini! In una città etrusca nei pressi di Castiglion della Pescaia una parte dei siti archeologici sono stati demoliti per far luogo ad un edificio termale, un'altra parte è stata utilizzata per costruire le case popolari. Vicino Talamone da una tomba etrusca è stato ricavato il soggiorno di una lussuosa abitazione privata.

Tutti possono capire da questi dati quanto sia grave la situazione. Ma se non facciamo nulla per porvi riparo, poi non dobbiamo

continuare a lamentarci: in realtà siamo anche noi corresponsabili di questo stato di cose, ed è come se dessimo una mano ai tombaroli nell'opera di spoliazione.

PRESIDENTE. A causa di concomitanti lavori dell'Assemblea sospendo la discussione congiunta e la seduta, che riprenderà al termine delle votazioni in Aula.

I lavori vengono sospesi alle ore 10,05 e sono ripresi alle ore 12,55.

«Modifiche alle leggi 16 marzo 1987, n. 118, e 18 maggio 1967, n. 394, disciplinanti la Scuola archeologica italiana con sede in Atene» (3023), d'iniziativa del senatore Murmura e di altri senatori
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alle leggi 16 marzo 1987, n. 118, e 18 maggio 1967, n. 394, disciplinanti la Scuola archeologica italiana con sede in Atene», d'iniziativa del senatore Murmura, Ulianich e Agnelli Arduino.

Prego il senatore De Rosa di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DE ROSA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, colleghi, oggetto del provvedimento oggi in esame è l'ordinamento e la disciplina della Scuola archeologica italiana che ha sede in Atene. Questa scuola, istituita nel 1909, raccoglieva l'eredità della Scuola italiana a Creta del 1884. È una scuola di specializzazione archeologica costituita come ente di diritto pubblico con la legge 18 maggio 1967, n. 394. Sulle benemerenze di questa scuola è inutile che io mi dilunghi; basti ricordare che alcuni fra i migliori soprintendenti sono usciti proprio dalla Scuola di Atene.

Le modifiche oggetto del disegno di legge in esame, alcune di carattere puramente formale, sono migliorative del testo della legge n. 118 del 1987, che aveva ampliato le competenze della scuola. La novità maggiore consiste nel fatto che si modifica l'articolo 8 dicendo che il direttore della scuola può richiedere il comando temporaneo di non più di tre dipendenti; e mentre nella legge del 1967 si faceva riferimento solo ai dipendenti della Pubblica istruzione, adesso la norma si riferisce anche ai dipendenti dei Beni culturali e dell'Università e della ricerca scientifica. Aggiungo che prima fra i dipendenti della Pubblica istruzione si intendevano ricompresi i docenti universitari; oggi, con l'istituzione del nuovo Dicastero, occorre consentire esplicitamente tale possibilità, fermo restando il limite complessivo di tre comandi. La durata dei comandi è di tre anni, che possono però essere rinnovati, come prevedeva già il comma 6 dell'articolo 8 della legge del 1967.

All'articolo 7 della legge n. 118 del 1987 si aggiunge un secondo comma in base al quale il direttore della scuola può designare fra i docenti un assistente-direttore con il compito di coadiuvarlo e di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore De Rosa per la sua puntuale relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

Il relatore ha già ricordato le benemeritenze di questa scuola, sulla quale il nostro giudizio non può essere che ampiamente positivo. La prima legge, quella del maggio 1967, conteneva numerose imperfezioni, tant'è che si rese necessaria, sulla base di sollecitazioni anche di parlamentari molto autorevoli, una nuova stesura del provvedimento, che fu varata nel 1987, alla fine della precedente legislatura. La legge del 1987 ha dato dei buoni risultati; si mantenne però anche all'interno di quel provvedimento un articolo della legge del 1967, quello relativo all'organico e ai comandi.

L'articolo 8 della legge del 1967, rimasto in vigore, era formulato in maniera non chiara; esso stabiliva infatti che, indipendentemente dalla dotazione organica, il direttore poteva richiedere il comando temporaneo per particolari incarichi presso la scuola stessa di non più di tre dipendenti di ruolo dell'Amministrazione della pubblica istruzione. Tale formulazione risultava estremamente ambigua, considerata la genericità del termine «dipendente».

Oggi, soprattutto dopo l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'articolo 8 della legge del 1967 deve essere necessariamente modificato. Il senatore Murmura, su sollecitazione del direttore della scuola, professor De Vito, ha presentato un testo che è risultato però ancora piuttosto imperfetto. Il relatore ha predisposto pertanto un testo interamente sostitutivo di quello presentato dal senatore Murmura, in cui si chiarisce che i comandi sono da riferirsi a non più di tre dipendenti di ruolo del Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero per i beni culturali e ambientali, e che uno di essi può essere anche un professore universitario che viene collocato con il suo consenso in aspettativa con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Nel caso sia comandato un professore universitario, ovviamente possono essere comandati solo due funzionari per non superare la previsione della norma, in quanto ciò comporterebbe un aumento degli oneri finanziari e quindi il provvedimento andrebbe quasi certamente incontro alle obiezioni della 5^a Commissione.

Come dicevo, la collocazione del professore universitario in aspettativa avviene secondo il dettato dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ovvero con le stesse modalità in base alle quali il professore ordinario può essere destinato ai grandi enti di ricerca. Sottolineo inoltre che la competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica rappresenta un elemento molto importante, anche per quanto riguarda il consiglio d'amministrazione la cui nomina secondo il testo precedente spettava al Ministero della pubblica istruzione.

Ritengo che anche le modifiche di carattere formale abbiano una importanza per il funzionamento della Scuola archeologica di Atene, che in base al nuovo testo risulta essere una istituzione ben strutturata, quindi auspico che sull'articolato proposto vi sia l'accordo della Commissione.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Sono favorevole alla proposta del relatore; ritengo necessario essere anche formalmente espliciti nel testo.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Anch'io sono favorevole.

VESENTINI. Signor Presidente, nel confermare il mio accordo sul nuovo testo presentato dal relatore non posso esimermi dal segnalare che i docenti universitari collocati in aspettativa secondo la legge vigente non possono svolgere compiti direttivi. Mi chiedo allora se tale normativa sia valida anche una volta approvato il provvedimento al nostro esame.

In termini più generali, poi, mi domando se nella qualità di docente universitario si possano assumere delle responsabilità di carattere amministrativo. Ancorchè sia noto a tutti che tale quesito è già stato oggetto di numerosi provvedimenti, pongo al Ministro la questione in ordine alla effettiva esclusione da un certo tipo di responsabilità del docente universitario che si trovi ad essere in aspettativa, anche se mi rendo conto che probabilmente il quesito potrà essere approfondito soltanto in un momento successivo.

BOMPIANI. La posizione dei docenti universitari, che è molto singolare, è messa bene in evidenza in un articolo specifico del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 che è stato però contestato, ritenendosi opportuna una giustificazione diversa alle situazioni di aspettativa. Non credo che tale contestazione (pur ritenendola giusta) vada ripresa ponendo alla base di essa la condizione di aspettativa.

Si tratta comunque di un articolo molto singolare che disciplina soltanto la figura del parlamentare e del docente universitario che presta servizio presso altre amministrazioni pubbliche, come nella qualità di sindaco e di assessore regionale, e non altre eventuali e più eclatanti condizioni di incompatibilità.

PRESIDENTE. Esistono vari tipi di aspettativa e l'ipotesi qui avanzata è quella prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

VESENTINI. La mia intenzione comunque era quella di introdurre il riferimento alla condizione del parlamentare. Ciò che chiedo è se un docente universitario che viene collocato in aspettativa in quanto parlamentare possa anche svolgere un'attività di direzione.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. In questo caso è necessario vedere cosa prevede la legge n. 118 del 1987 per i professori universitari.

VESENTINI. La legge a cui lei fa riferimento disciplina le aspettative della categoria dei professori e non di quella dei parlamentari. Non si tratta pertanto della medesima fattispecie.

PRESIDENTE. Mi sembra che, salvo approfondire quanto richiesto dal senatore Vesentini, sul nuovo testo del disegno di legge vi sia un accordo di massima, però è necessario attendere su di esso i prescritti pareri.

Pertanto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

«Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari» (3106), d'iniziativa del senatore Maneri e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari», d'iniziativa del senatore Maneri e di altri senatori.

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Comunico che è pervenuto il parere favorevole della Commissione bilancio, che era l'unico richiesto. Possiamo quindi passare all'esame e alla votazione dell'articolo unico di cui consta il disegno di legge. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Gli interventi previsti per gli anni 1991 e 1992 dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto agli studi universitari», sono attuati con le medesime modalità e procedure anche per gli anni successivi.

2. All'onere derivante dalla presente legge, pari a lire 50 miliardi nel 1993 e 50 miliardi nel 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per i medesimi anni, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Diritto allo studio». A decorrere dall'esercizio finanziario 1995, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Esprimo apprezzamento per la disponibilità manifestata dalla Commissione bilancio ad esprimere parere favorevole su un provvedimento che prevede non soltanto l'autorizzazione di finanziamenti per il 1993 e il 1994, ma anche che le leggi finanziarie future possano prevedere degli stanziamenti successivi, senza interrompere pertanto gli interventi a favore del diritto allo studio.

Ritengo tale aspetto estremamente importante, valutata la responsabilità che la Commissione bilancio si è assunta in questo senso.

«Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma» (3109)

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma».

Riprendiamo la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

BOMPIANI, *relatore alla Commissione*. Avverto che è pervenuto il parere favorevole della 5^a Commissione.

La formula che è stata studiata dagli uffici legislativi del Ministero è soddisfacente, quindi non posso far altro che sollecitare l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute per il compimento delle espropriazioni e per l'esecuzione dell'opera si applicano anche alle espropriazioni già disposte sulla base della legge 22 novembre 1972, n. 771.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*. Faccio presente che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole anche sul disegno di legge n. 2969, quindi vorrei sollecitarne la ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Siamo in attesa del parere della Commissione industria, che non è ancora pervenuto.

«Istituzione delle soprintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta» (3109), d'iniziativa dei deputati Petrocelli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

- «**Istituzione della soprintendenza archeologica del Friuli-Venezia Giulia**» (370), d'iniziativa del senatore Beorchia e di altri senatori
- «**Istituzione della soprintendenza archeologica della Maremma**» (905), d'iniziativa dei senatori Signori e Meraviglia
- «**Istituzione a Nuoro della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici**» (2683), d'iniziativa del senatore Carta e di altri senatori
- «**Istituzione della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Rieti**» (3052), d'iniziativa del senatore Vella e di altri senatori (Ripresa della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2938, 370, 905, 2683 e 3052 dianzi sospesa.

GIAGU DEMARTINI. Sono consapevole dell'atmosfera non favorevole al proseguimento della discussione sul disegno di legge n. 2683. Peraltro il problema dell'istituzione a Nuoro della soprintendenza archeologica - non mi riferisco per ora agli altri settori che pur sono elencati - è urgente perchè le attuali strutture a Sassari e a Cagliari non sono in grado di salvare un patrimonio di enorme importanza. La soprintendenza di Nuoro potrà rendere più agevole e fruttuosa l'opera delle altre, impotenti a tenere il controllo di un patrimonio amplissimo, rappresentato soprattutto dai monumenti della civiltà nuragica.

I nuraghi sono reperti di 3.000-4.000 anni fa e si suppone che ne siano esistiti parecchie migliaia di varie dimensioni e aggregamenti. Ebbene, le strutture pubbliche esistenti non sono state in grado di calcolarne il numero se non in termini molto approssimativi. Ciò ha fatto sì che nell'ultimo secolo il patrimonio della civiltà nuragica sia andato dimezzandosi. Molto spesso massi e pietre di nuraghi sono stati utilizzati come materiale per la costruzione di recinzioni. Gli scavi clandestini hanno completato l'opera facendo sorgere un sostanzioso mercato di reperti archeologici.

Se le attuali strutture di difesa di questo patrimonio non saranno rafforzate, nonostante l'abnegazione e i sacrifici degli operatori esistenti assisteremo presto ad un depauperamento della civiltà nuragica. È indubbio che dovranno essere affrontate delle spese, ma credo si possa prevedere l'intervento della Regione sarda per agevolare il funzionamento dell'istituenda soprintendenza.

VELLA. Desidero intervenire a sostegno della mia iniziativa per l'istituzione della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Rieti. Le motivazioni sono evidenziate nella relazione che accompagna il disegno di legge. A me preme ora mettere in evidenza brevemente il ricco e significativo patrimonio ambientale, archeologico, artistico e storico della provincia di Rieti.

Il territorio, che si distingue per l'antica civiltà sabina, per avere un capoluogo di origini antichissime, sembra precedente alla nascita della stessa Roma, e per le vastissime testimonianze presenti ovunque, fin nei più piccoli centri, ha bisogno certamente di una maggiore attenzione. Non si tratta solo della città di Rieti, che si distingue per la presenza

della Cattedrale di epoca romana, delle numerosissime chiese e palazzi (ricordo il palazzo Vecchiarelli, realizzato su progetto del Maderno) e delle mura di cinta medievali: tutti i centri della provincia, come Città Ducale, Leonessa, Amatrice, Contigliano, Rocca Sinibalda, Montenero, Mompeo, Fara, Monteleone, Casperia, Antrodoco, Magliano, Borgo San Pietro, Petrella, Collalto, possiedono illustri palazzi, castelli medievali, chiese ed abbazie (l'abbazia di San Pastore al centro di Contigliano è di epoca cistercense). Basta poi pensare alla presenza di santuari francescani per capire la grande importanza e la necessità della tutela di un così vasto patrimonio architettonico e artistico disseminato su di un territorio così esteso ed accidentato.

Finora la provincia di Rieti è stata penalizzata per la scarsa attenzione che le è stata rivolta e per i flussi finanziari sicuramente esigui in relazione alle reali necessità ed esigenze. Ciò è dipeso anche dal fatto che la provincia di Rieti, sita al centro d'Italia, è una tipica zona interna, priva di collegamenti ed espressione di forti squilibri territoriali.

Ho apprezzato molto la relazione aperta, equilibrata e responsabile del senatore Mezzapesa. Mi affido alla sensibilità dei colleghi e del Governo affinché il disegno di legge venga approvato, dal momento che l'istituzione di questa soprintendenza non comporterà nemmeno maggiori oneri per lo Stato; il personale relativo potrà infatti essere reperito tra quello già in servizio presso le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici e per i beni artistici e storici che hanno circoscrizione, oggi, regionale. Alcuni sostengono che vi sarebbe comunque un onere finanziario aggiuntivo per l'istituzione di nuove soprintendenze perchè occorrerebbe almeno la nomina di un sovrintendente. Il problema può essere risolto senza ricorrere a maggiori impegni finanziari utilizzando dirigenti delle soprintendenze già esistenti; per quanto riguarda le sedi, si potrebbe utilizzare il patrimonio demaniale che offre soluzioni da questo punto di vista.

È vero che sarebbe preferibile un provvedimento non così settoriale e specializzato, ma una riforma di largo respiro che offra una soluzione generale ai problemi che abbiamo di fronte; ma una legge di questo genere, di cui si parla da molto tempo, non è stata ancora presentata. La conseguenza, per una provincia caratterizzata dalle difficoltà che ho ricordato, da un territorio accidentato, da un patrimonio ingente e ampiamente diffuso in una vasta area di carattere montuoso e mal collegata, è il deperimento e la distruzione, che noi registriamo quotidianamente, di reperti storici e di opere d'arte preziose che non possono più essere recuperate.

Non posso attribuire la colpa di tutto questo alla soprintendenza della regione Lazio; la causa di questa situazione è da ricercare nella inadeguatezza degli interventi, dell'attenzione e della sensibilità che dovrebbero aversi nei riguardi di un territorio finora così discriminato. L'istituzione di una soprintendenza in questa area raggiungerebbe due obiettivi: quello di dare la giusta considerazione ai problemi del territorio provinciale reatino e quello di dare maggiore respiro alla soprintendenza del Lazio, la cui zona d'intervento verrebbe ad essere così ridotta.

Nella provincia di Rieti tutti hanno dimostrato un'ampia sensibilità verso questi problemi; non a caso ho presentato insieme ad altri senatori il disegno di legge oggi in esame. Mi auguro che da parte del Governo vi sia disponibilità a varare questo provvedimento che potrebbe rappresentare il primo di una serie di atti volti a regolare la materia in maniera più armonica e più generale.

BOMPIANI. Signor Presidente, anch'io vorrei ringraziare il senatore Mezzapesa che ha illustrato con estrema precisione i vari testi al nostro esame. Ringrazio altresì i colleghi che sono intervenuti, i quali hanno indicato le esigenze molteplici di diverse zone d'Italia.

Esiste senz'altro una situazione di difficoltà, che però non è localizzata solo nelle aree che sono oggetto dei vari disegni di legge, ma è generalizzata. Gli interventi che mi hanno preceduto hanno messo in evidenza l'estensione di questi problemi; io potrei ricordare anche il caso della Puglia, dove esiste la soprintendenza archeologica a Taranto, e pochi sono, sul territorio vastissimo di questa regione, i centri per la tutela e il controllo di un vasto patrimonio archeologico che va dai resti della civiltà autoctona fino a quelli della Magna Grecia.

Occorre un assetto più efficiente e più capillare nel territorio degli uffici ministeriali, ed anche una maggiore collaborazione fra le soprintendenze archeologiche e quelle monumentali. Basti pensare che esistono depositi archeologici nei sotterranei dei musei che restano inutilizzati fino a quando l'edificio monumentale in cui si trovano non sarà restaurato. Ricordo il caso del castello di Gioia, dove vi è una sola stanza adibita all'esposizione dei reperti archeologici perchè il piano superiore è inagibile.

Se non si adottano le misure di cui parlavo - una migliore distribuzione sul territorio degli uffici adibiti a questi compiti ed una migliore collaborazione fra le diverse strutture delle soprintendenze - si possono soltanto varare dei provvedimenti parziali, settoriali, che non risolveranno i problemi.

Non voglio con ciò assolutamente dire che questi disegni di legge non meritino la nostra attenzione; ma i colleghi che li hanno presentati devono tener conto che possono costituire solo il primo passo per un intervento molto più ampio e generale che ormai non può più essere ulteriormente rinviato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MEZZAPESA, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ritengo che il dibattito abbia dimostrato che le esigenze rappresentate dai vari disegni di legge meritano tutta la nostra attenzione.

Tuttavia se da una parte, negli interventi dei colleghi Beorchia, Giagu Demartini, Signori, Vella, sono emerse ulteriori motivazioni a sostegno di questi disegni di legge, motivazioni sostenute, alla luce di una conoscenza ed esperienza diretta, con il calore della partecipazione personale (di cui va dato loro merito) alla vita delle comunità per le quali richiedono migliori istituzioni locali, d'altra parte negli interventi dei senatori Vesentini e Nocchi sono state avanzate obiettive riserve, che del resto anche il sottoscritto aveva espresso nella sua relazione.

Queste obiettive riserve riguardano sia il metodo, per la frammentarietà con cui vengono operati questi interventi, sia il loro presunto costo zero, cosa che bisognerebbe approfondire. Su questo però mi rimetto alle valutazioni del Governo, che spero possa fornire delle informazioni che smentiscano le riserve formulate dai senatori Vesentini e Nocchi.

Per quanto concerne le soprintendenze archivistiche del Molise e di Aosta, sulla base di quanto ho riferito nella mia relazione, ritengo che il relativo provvedimento possa continuare il suo *iter*, benchè si sia ancora in attesa del parere vincolante della Commissione bilancio. Se la Commissione è d'accordo, sono convinto che il disegno di legge possa diventare legge dello Stato nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

In veste di relatore, e per quel po' di esperienza in materia che ho avuto nel corso dei Governi passati, mi sia consentito rivolgere un invito al rappresentante del Governo (che continuerà ad operare qualche mese in più rispetto ai legislatori) a risolvere in via amministrativa, se ne esiste la possibilità, alcune delle situazioni rappresentate nel corso del dibattito svoltosi in quest'Aula. Tale invito è comunque generico e non rivolto a risolvere i problemi riguardanti l'istituzione delle soprintendenze, che ci auguriamo di poter risolvere nella prossima legislatura in sede di riforma organica del Ministero, che è la sede più opportuna per conferire razionale sistemazione a tutti i reticoli delle istituzioni periferiche del Ministero, e non solo a quelle qui rappresentate oggi.

Se tutti avessero avuto la medesima diligenza che hanno avuto i presentatori dei disegni di legge ed avessero presentato proposte analoghe anche per altre regioni (non esclusa la Puglia ricordata dal collega Bompiani), probabilmente avremmo affrontato e risolto molte questioni. È evidente peraltro che spetta al Ministero ed al Governo la rappresentazione organica delle diverse esigenze insieme alla riforma del Ministero per i beni culturali ed ambientali, che tuttavia non può essere approvata oggi. Sottolineo quindi la necessità di realizzare nella prossima legislatura un momento coagulante, importante ed indispensabile per completare la razionalizzazione delle varie articolazioni periferiche del Ministero, definendo per esse anche una nuova regolamentazione.

ASTORI, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo riconosce il valore della relazione e delle conclusioni illustrate dal senatore Mezzapesa e rassegnate alla nostra attenzione, pur non esimendosi dallo sviluppare alcune considerazioni in quanto il dibattito sollevato nell'ambito di questa Commissione ha evocato delle questioni assai importanti, non solo per lo specifico locale che ha fatto emergere, ma per la natura più generale degli aspetti che possono derivare proprio dall'analisi dei problemi sottesi ai vari disegni di legge in titolo.

Desidererei tuttavia differenziare tra di loro le questioni che, pur di natura ordinamentale, afferiscono a settori diversi di attività del Ministero per i beni culturali ed ambientali, come la soprintendenza archivistica e la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici.

Come ha già osservato il senatore Mezzapesa, con il disegno di legge n. 2938 si vogliono completare le strutture periferiche del Ministero

istituendo una soprintendenza archivistica per ciascuna delle due regioni che ne sono ancora prive per alcune ragioni storiche fondamentali. Nel caso in esame si tratta di avvalersi di uffici che sostanzialmente sono istituiti presso gli archivi di Stato già operanti nelle sedi indicate, ovvero di riconoscere uno stato di fatto che conferisce ad un ordinamento regionale il potere di svolgere la piena attività in presenza di tali istituti periferici dello Stato.

Nel caso invece delle altre auspiccate istituzioni di soprintendenze, credo sia necessario un ragionamento di natura più generale. Per giustificare le conclusioni alle quali intendo pervenire devo partire da una considerazione sulla natura della distribuzione delle soprintendenze sul territorio nazionale; distribuzione che, come è noto a tutti, oltre che ad ovvie ragioni storiche risponde anche a criteri culturali. Mi riferisco, per esempio, ai servizi periferici che non erogano servizi amministrativi ma che sono agenti attivi della tutela di un elemento vivo come il patrimonio culturale del nostro paese.

Da parecchio tempo il problema dell'opportunità di attribuire ad una sola soprintendenza tutte le competenze per materia o di dividere tali competenze tra più soprintendenze è particolarmente dibattuto. Un caso tipico è stato evidenziato dal senatore Signori quando ha evocato la sua proposta di istituzione della soprintendenza archeologica della Maremma che rappresenterebbe tutto il patrimonio culturale etrusco che oggi, anche per le responsabilità di natura istituzionale del Ministero per i beni culturali ed ambientali, fa capo alla soprintendenza archeologica della Toscana mentre l'Etruria meridionale è collocata territorialmente alla regione Lazio. Le due ipotesi che sono oggetto di discussione non possono però procedere di pari passo e contemporaneamente rispondere ai criteri che stanno alla base dell'istituzione delle strutture periferiche del Dicastero.

Altri (e in questo caso mi rifaccio come esempio all'intervento del senatore Nocchi) sottolineano l'importanza del ruolo che si deve attribuire al Ministero. Istituire strutture periferiche significherebbe conferire loro pieno diritto di cittadinanza sul territorio nazionale, con conseguente diminuzione del ruolo delle Amministrazioni centrali. Per quanto riguarda l'opportunità che tutto il territorio venga considerato in modo unitario, posso portare come esempio il caso del Friuli-Venezia Giulia, già citato nel corso della discussione, dal quale emerge che la soprintendenza di Trieste, come abbiamo ascoltato, sopporta un carico di lavoro insostenibile. Vi sono infine coloro che sostengono l'opportunità di differenziare per settori le soprintendenze, per esempio quelle per i beni artistici e storici da quelle per i beni archeologici o da quelle per i beni ambientali.

Ciascuno di noi può avere una propria opinione sull'argomento, salvo tener presente l'obbligo, previsto anche dalla legge istitutiva del settore, di svolgere un'azione di tutela organica del territorio nazionale. Certo è che le soprintendenze troppo numerose - anche in base a quella che è la mia esperienza - rischiano di sovrapporsi nelle stesse aree territoriali. È noto inoltre che, quanto più si accentuano gli aspetti e le differenze scientifico-culturali, tanto più emergono i problemi di coordinamento denunciati dal senatore Bompiani il quale col suo intervento ha colpito quella che posso definire la sensibilità che è

cresciuta in me nel corso di tutti questi anni di lavoro presso il Ministero.

Certo è che l'esigenza di una generale tutela del patrimonio culturale, soprattutto per quanto concerne quello archeologico, estesa su tutto il territorio comporta una diversa organizzazione, di tipo omogeneo e a base provinciale. Si tratta però di un problema che non può essere affrontato in questa sede. Tra l'altro nella legge finanziaria non esistono poste che sorreggano le iniziative relative alla istituzione di nuovi uffici del Ministero per i beni culturali ed ambientali e che possano quindi consentire un'azione di riforma del suo apparato periferico. In questa situazione ha poco senso percorrere la strada della istituzione di nuove soprintendenze; il problema è come incrementare le attività del Ministero senza aumentare le risorse bensì suddividendo quelle disponibili.

Il Ministero è consapevole che, in questa fase di transizione in attesa della riforma, l'azione di tutela non è svolta come sarebbe giusto ed opportuno, tanto che con un disegno di legge, mai arrivato al Consiglio dei ministri perchè non ha ottenuto il concerto del Tesoro, si era proposto di costituire delle nuove soprintendenze.

L'istituzione della soprintendenza archeologica del Friuli risponde ad una delle emergenze esistenti sul territorio nazionale che il Ministero ritiene debbano essere risolte per via amministrativa. E a questo proposito vorrei dire al senatore Mezzapesa, che fra l'altro ha avuto una diretta esperienza nel Ministero per i beni culturali ed ambientali, che si era tentato di istituire in via amministrativa tre nuove soprintendenze, quella per Roma capitale (che poi venne istituita con legge ordinaria perchè la Corte dei conti non aveva registrato il decreto del Ministro) e due soprintendenze nelle regioni Puglia e Piemonte dove si registra la presenza di una sola struttura di questo tipo. Ma anche questo non è stato possibile per le ragioni che sono state già ricordate.

Sempre in via amministrativa il Ministero ha cercato di istituire le sezioni, strutture non particolarmente rilevanti ma che hanno pure una loro dignità operativa. Si tratta di un'esperienza in cui la regione Emilia-Romagna ha dato buona prova di sè, nell'ambito della quale la presenza fisica dell'ispettore determina un rapporto continuo con il territorio, anche se naturalmente non comporta un aumento di risorse umane e finanziarie.

In conclusione il Governo esprime il suo consenso sul disegno di legge n. 2938 affinchè possa al più presto diventare legge dello Stato, senza peraltro sottrarsi ad un confronto sugli altri disegni di legge. Ferma restando la posizione di principio di grande cautela rispetto a quanto potrà scaturire dalla discussione, se questa, come si auspica, darà luogo ad un confronto serio sul piano culturale e scientifico, sarà possibile portare a termine l'esame dei provvedimenti; diversamente, i tempi in cui ci troviamo suggeriscono di non assumere iniziative frettolose, pur se qualcuno di questi disegni di legge è già da tempo all'attenzione del Senato della Repubblica.

Il Governo si riserva pertanto di esprimere un parere definitivo sulla questione dopo aver visto i risultati cui perverrà il dibattito.

PRESIDENTE. Considerati gli orientamenti emersi dal dibattito, propongo che la discussione del disegno di legge n. 2938 proceda disgiuntamente.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Rinvio pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 13,50.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT.T.SSA MARISA NUDDA